

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **78/1978** (ECLI:IT:COST:1978:78)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **REALE O.**

Camera di Consiglio del **28/06/1978**; Decisione del **13/07/1978**

Deposito del **20/07/1978**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14435**

Atti decisi:

N. 78

ORDINANZA 13 LUGLIO 1978

Deposito in cancelleria: 20 luglio 1978.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 208 del 26 luglio 1978.

Pres. AMADEI - Rel. REALE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 547 e 550 del codice penale, promossi con ordinanze 3 dicembre 1976 del tribunale di Cremona e 9 giugno 1977 del giudice

istruttore del tribunale di Torino, iscritte ai nn. 140 e 372 del registro ordinanze 1977 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 113 e 279 dell'anno 1977.

Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1978 il Giudice relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 550 del codice penale, con riferimento all'art. 3 della Costituzione; e dell'art. 547 dello stesso codice, con richiamo agli artt. 3, primo e secondo comma, e 31, primo comma, della Costituzione; considerato che le indicate questioni, pur proposte con varia prospettazione e con motivi in parte diversi, richiedono, ai fini della decisione di questa Corte, una trattazione unitaria;

che è entrata in vigore la legge 22 maggio 1978, n. 194, recante "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza" che contiene, all'art. 22, l'espressa abrogazione delle norme contenute nel titolo X del libro II del codice penale e regola sulla base di principi innovativi la materia in questione; che di conseguenza si rende necessario che i giudici a quibus riesaminino il loro giudizio sulla rilevanza delle proposte questioni di costituzionalità, tenendo conto della nuova normativa vigente;

che occorre pertanto disporre la restituzione degli atti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti ai giudici indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1978.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.